



## **Nota sul decreto-legge 84/2024, contenente disposizioni urgenti sulle materie prime di interesse strategico**

Il decreto-legge 84/2024 interviene su un aspetto centrale, in quanto volto ad assicurare una maggiore indipendenza al Sistema Paese, in linea con analoghe iniziative prese in ambito comunitario. Questo perché, come ampiamente dimostrato negli ultimi anni, l'Unione europea e l'Italia sono particolarmente esposte nei confronti delle grandi economie extra-Ue, con tutto quello che ne consegue in termini di tenuta dell'economia e, di riflesso, dell'occupazione. La scelta di accelerare sul versante della transizione ambientale e digitale, per molti versi necessaria alla luce dei cambiamenti climatici, deve però essere supportata da un rafforzamento dell'indipendenza energetica e sul versante delle materie prime per evitare il ripetersi di shock come accaduto prima con il conflitto russo-ucraino e poi con l'esplosione delle tensioni in tutta l'area mediorientale.

Il capo I del decreto-legge 84/2024 è relativo ai progetti strategici e al comitato nazionale.

L'articolo 1 indica gli obiettivi generali e i principi guida, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche. Fra gli obiettivi generali, che richiamano il Regolamento (UE) 2024/1252, oltre alla realizzazione delle transizioni verde e digitale e alla salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica, andrebbe inserito anche un riferimento alla tenuta occupazionale, tema che rimanda alla riqualificazione del personale già in servizio, ma pure alla necessità di rafforzare le competenze in entrata. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 84/2024, come è corretto, trovano applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale; si tratta di una indicazione utile da rimarcare, alla luce dei contenuti del titolo V della Costituzione.

L'articolo 2 fissa in sessanta giorni il termine entro il quale il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) è chiamato a pronunciarsi sul carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche; si tratta di un tempo congruo. Corretta la previsione che, una volta che il progetto è giudicata dalla Commissione europea come strategico, il medesimo progetto assume la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale.

L'articolo 3 istituisce il Punto unico nazionale di contatto per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La procedura indicata, con le varie tempistiche per la trasmissione al Comitato di cui all'articolo 6, il coinvolgimento delle amministrazioni interessate e le eventuali integrazioni, appare congrua e tale da non mettere a rischio né gli interessi legittimi di terzi né la realizzazione del progetto strategico.



L'articolo 4 istituisce il Punto unico di contatto, con la relativa tempistica, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime strategiche, presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Valgono le medesime considerazioni espresse all'articolo 3.

L'articolo 5 individua nell'unità di missione attrazione e sblocco investimenti, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 50/2022, il Punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche; l'autorizzazione, in questo caso, è rilasciata dal Ministero delle imprese e del made in Italy. I tempi indicati appaiono congrui

Un'osservazione che vale per i tre Punti di contatto e che gli stessi devono essere messi in condizione di poter rispettare i tempi indicati; è quindi fondamentale rafforzare la dotazione organica e strumentale a disposizione.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, il quale svolge compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento e di coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili. Ogni tre anni, il Comitato predispone un Piano nazionale delle materie prime critiche. Il Comitato è composto da due rappresentanti ciascuno dei ministeri delle imprese, dell'ambiente e dell'economia; previsti anche un rappresentante Ispra, un rappresentante dei fondi gestori e due rappresentanti della Conferenza unificata. È previsto un rafforzamento della dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy con l'assunzione di dieci funzionari. Sarebbe utile inserire la previsione che il Comitato, con cadenza periodica, favorisca il coinvolgimento delle parti sociali al fine di valutare gli effetti sull'occupazione del Piano nazionale delle materie prime critiche.

Il Capo II del decreto-legge 84/2024 contiene delle disposizioni comuni sulle materie prime critiche.

L'articolo 7 introduce una presunzione di non sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente, da cui scaturisce la non necessità di richiedere la procedura di verifica di assoggettabilità, nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e se è effettuata con una delle modalità indicate in maniera esplicita. Trattandosi di modalità a basso impatto, perché svolte in maniera strumentale o perché effettuate su siti esistenti, la previsione appare condivisibile, fermo restando la necessità di assicurare la massima tutela possibile sia per l'ambiente che per le popolazioni interessate.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari. Tali aliquote sono fissate in una percentuale compresa tra il 5 e il 7%, con l'importo riassegnato al Fondo a sostegno degli investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione. Il principio di



introdurre una aliquota è condivisibile; da valutare la congruità della stessa e la finalizzazione di quanto raccolto che potrebbe anche essere destinato, almeno in parte, al territorio coinvolto.

L'articolo 9 introduce delle norme volte a favorire il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, stoccate in strutture di deposito, incluse quelle abbandonate, attraverso l'inserimento all'interno del decreto legislativo 117/2008 del riferimento ai rifiuti di estrazione storici e dell'articolo 5-bis, relativo alla definizione del Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici. Si tratta di una disposizione condivisibile che, oltre a favorire il riciclo delle materie prime recuperate, dovrebbe avere un impatto positivo sotto il profilo ambientale e della messa in sicurezza del territorio. La norma dovrà essere, però, verosimilmente sostenuta anche con risorse pubbliche, soprattutto laddove si è presenza di siti particolarmente compromessi.

Ai sensi dell'articolo 10, spetta all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – Servizio geologico d'Italia l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione, con riesame almeno ogni cinque anni. L'Ispra sottoscrive una convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la definizione dei milestone e dei target. Il Programma è approvato entro il 24 maggio 2025; esso include la mappatura dei minerali, le campagne geochemiche, le indagini geognostiche e l'elaborazione dei dati, anche attraverso la predisposizione e lo sviluppo di mappe predittive. Entro la medesima data, è pubblicata sul sito di Ispra la Carta mineraria aggiornata. La disposizione è condivisibile perché contribuisce ad aggiornare il quadro complessivo del nostro territorio con riferimento alle materie prime. Da valutare con attenzione lo stanziamento previsto, 500mila euro per il 2024 e tre milioni di euro per il 2025, che appare insufficiente alla luce del notevole impegno richiesto.

Per effetto dell'articolo 11, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, cui compete il monitoraggio, è istituito il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Entro il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche. Si tratta di un provvedimento condivisibile che interessa un lungo elenco di materie (per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, per la produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, produzione e stoccaggio dati, dispositivi elettronici mobili, fabbricazione additiva, pompe di calore, robotica, droni, lanciatori di razzi, semiconduttori); è da valutare se tale elenco è da intendersi tassativo, come sembra, e se è ulteriormente integrabile.



Condivisibile la previsione contenuta all'articolo 12 per effetto della quale alle controversie insorte sulle procedure o sul rilascio dei titoli abilitativi sui progetti strategici si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 68/2022 che accelera il giudizio.

Il Capo III, infine, interviene sulla promozione degli investimenti. L'articolo 13 apporta alcune modifiche al Fondo nazionale del made in Italy; le risorse possono essere indirizzate anche verso le attività di estrazione e trasformazione, mentre le società di gestione del risparmio possono costituire dei fondi specifici. Sarebbe utile prevedere ulteriori investimenti e valutare con attenzione l'eventuale intervento da parte dei fondi per la previdenza complementare, salvaguardando, naturalmente, la mission degli stessi e riducendo ogni possibile rischio per i lavoratori dipendenti aderenti.

L'articolo 14 contiene alcune disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie critiche, con l'istituzione, fra l'altro, del Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi, presso il Ministero degli affari esteri. Si tratta di un aspetto centrale, in quanto il recupero dei rottami ferrosi è funzionale alla tenuta dell'industria siderurgica che, come noto, nel nostro Paese sta vivendo una fase di forte criticità con ricadute negative sui livelli occupazionali e sulla competitività delle imprese.

L'articolo 15 contiene alcune misure di coordinamento, mentre l'articolo 16 estende al 2024 gli effetti dell'articolo 13-bis del decreto-legge 104/2023, per effetto del quale lo Stato è autorizzato a realizzare operazioni su società di rilievo strategico, compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie. Tale disposizione, alla luce dell'attuale scenario nazionale e internazionale, è condivisibile; è da valutare, però, la congruità della spesa massima autorizzata, che il decreto-legge 104/2023 fissa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro. Nel complesso, si osserva come il decreto-legge 84/2024 sia carente proprio sul versante delle risorse messe a disposizione; un aspetto che andrebbe correttamente valutato, stante la centralità degli interventi sulle materie prime critiche di interesse strategico.